

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 118/2020**  
**del 25 settembre 2020**  
**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1377]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/146 della Commissione, del 3 febbraio 2020, recante modifica del regolamento (UE) n. 333/2010, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/897, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 e del regolamento (UE) n. 184/2011 per quanto riguarda le autorizzazioni del preparato di *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capitolo II è così modificato:

1. ai punti 2c (Regolamento (UE) n. 333/2010 della Commissione) e 2v (Regolamento (UE) n. 184/2011 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:  
"- **32020 R 0146**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/146 della Commissione, del 3 febbraio 2020 (GU L 31 del 4.2.2020, pag. 3)";
2. ai punti 165 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/897 della Commissione), 237 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312 della Commissione), 266 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081 della Commissione) e 290 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:  
", modificato da:  
— **32020 R 0146**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/146 della Commissione, del 3 febbraio 2020 (GU L 31 del 4.2.2020, pag. 3)".

*Articolo 2*

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2020/146 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 31 del 4.2.2020, pag. 3.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

*Per il Comitato misto SEE*  
*La presidente*  
Sabine MONAUNI

---

---

\* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.